

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 734

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PARLATO, TRANTINO, TATARELLA, MACALUSO

Presentata il 16 ottobre 1979

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, concernente i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici e casi vari per operazioni eseguite a richiesta della autorità giudiziaria ha dato luogo a numerose — e contrastanti — interpretazioni.

Come è noto le norme di cui alla legge in parola riguardano gli onorari e le vacanze dei consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori, nominati con provvedimento della autorità giudiziaria nei procedimenti giudiziari. Gli oneri derivanti dalle retribuzioni dei costi di queste prestazioni sono a volte a carico dello Stato, ma in altri casi vengono effettuate nell'interesse di parti private.

È evidente che in questo caso l'onere della prestazione, che è posto a carico

della parte o delle parti soccombenti, non può che esser quello determinato in base alle tariffe professionali, stante la finalizzazione privatistica della funzione di consulenza.

Allo scopo di dirimere le numerose contestazioni insorte e per evitare che i privati beneficino della mancata chiarezza di una normativa istituzionalmente collegata con la funzione pubblica della consulenza, e non anche con l'interesse privato delle parti in causa, si ritiene necessario presentare la presente proposta di legge interpretativa delle norme in vigore.

La proposta di legge mentre riserva l'applicazione della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, esclusivamente alle operazioni di consulenza o peritali eseguite per disposizione della autorità giudiziaria nell'inte-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

resse pubblico della giustizia e perciò l'onere fa carico allo Stato (come risulta anche nell'articolo 8 della legge stessa che istituisce uno speciale capitolo di spesa nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia), stabilisce che le operazioni peritali, effettuate nell'interesse privato delle parti in causa, per cui costi e oneri sono a loro carico, siano retribuite in base alle corrispondenti tariffe professionali.

Infatti, non esiste alcuna differenza tra le prestazioni tecniche eseguite dal consulente, perito, traduttore o interprete su richiesta autonoma del privato cittadino e quelle effettuate nel corso di qualun-

que procedimento il cui onere è posto a carico della parte soccombente.

Mentre è fuori discussione che, quando l'attività di consulenza o peritale è prestata in funzione della collettività generalmente intesa, deve essere applicato l'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, dato l'organico tramite istituzionale con il giudice per cui il consulente e il perito diviene l'esecutore di una funzione pubblica, è altrettanto ovvio che quella stessa prestazione svolta nel mero interesse della parte, debba essere retribuita in base alle vigenti tariffe professionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli onorari e le vacanze dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, quando il pagamento fa carico ad una o più delle parti in causa, sono regolati secondo le norme delle corrispondenti tariffe professionali.